



COMUNE DI CORTENUOVA

Sede: Piazza Aldo Moro N. 2 - C.A.P. 24050

Tel. 0363 99 24 44 - telefax 0363 90 90 64 -

www.comune.cortenuova.bg.it = E-mail certificata: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

- Cod. fisc. e part. I.V.A. 0 0 7 1 0 8 3 0 1 6 7 -

COPIA

DELIBERAZIONE N. 13

Data 26.04.2012

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. BILANCIO DI PREVISIONE 2012. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno duemiladodici addi ventisei del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, furono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GATTA GIANMARIO	SINDACO	Presente
BARCELLA ANNIBALE	CONSIGLIERE	Presente
SANSOTTERA FABIO	CONSIGLIERE	Presente
CASSIA NICHOLAS	CONSIGLIERE	Presente
SEGHEZZI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
MAZZA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
LE FOSSE SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
FALCHETTI FLORINDA	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
NATALI ROMUALDO	CONSIGLIERE	Presente
RIZZI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
PIZZETTI EUGENIA	CONSIGLIERE	Presente
LEONI DANIELA	CONSIGLIERE	Assente G.

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Sono presenti gli assessori esterni al Consiglio sigg.ri Tiziana Aceti e Giovanni Battaglia.

Assiste il Segretario Comunale, Facchi dott.ssa Luisa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gatta Gianmario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA del CONSIGLIO
COMUNALE nr. 13 del 26.04.2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1) Di approvare la proposta della Giunta comunale formulata con la deliberazione n. 7 del 31 marzo 2012 e precisamente:

Aliquota base	0,96 %
Aliquota ridotta per abitazione principale e relativa pertinenza	0,50%
Aliquota ridotta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	0,40 %
Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale	0,40%
Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557	0,20 %
Detrazione per l'abitazione principale (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente)	€200,00
Detrazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	€200,00
Detrazione per l'unità immobiliare nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale	€200,00
Detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari	€200,00
Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400	€50,00